

CONVENZIONE QUADRO

TRA

L'Università degli Studi Roma Tre (nel seguito indicata come RM3), con sede e domicilio fiscale in Roma, via Ostiense 159, C.F. 04400441004, rappresentata dal Rettore prof. Mario PANIZZA, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università;

E

Il Tribunale Ordinario di Roma (nel seguito indicato come Tribunale) con sede e domicilio fiscale in Roma, via Golametto 11, rappresentato dal Presidente dott. Mario Bresciano, domiciliato per la carica presso la sede del Tribunale

PREMESSO

che è interesse comune delle due istituzioni concertare forme integrate di collaborazione sul piano scientifico e didattico, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, di gestione e didattica, e che la collaborazione tra le due istituzioni può coprire, oltre gli ambiti sotto elencati, anche un ampio arco di competenze disciplinari di natura giuridica, economia e pedagogica,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

ART. 2

L'articolazione della presente convenzione riflette, ai fini operativi, le disposizioni, i regolamenti, e le norme alla cui osservanza sono tenuti gli enti convenzionati.

Le due istituzioni concorderanno i necessari adeguamenti del presente accordo alle disposizioni legislative e regolamentari di carattere innovativo e/o integrativo che nelle specifiche materie potranno sopravvenire.

ART. 3

Scopo del presente atto è quello di facilitare, per tutta la durata dell'accordo, il mantenimento e lo sviluppo di forme di intesa e di cooperazione sul piano scientifico e didattico tra le due istituzioni.

ART. 4

Allo scopo di poter cogliere eventuali opportunità offerte da progetti finanziati da enti nazionali ed esteri, le due istituzioni concordano, inoltre, di individuare e realizzare particolari forme di collaborazione, nei termini che saranno ritenuti più idonei, procedendo con appositi atti specifici.

Le due istituzioni si impegnano a favorire forme di integrazione e cooperazione scientifiche anche mediante la costituzione di strutture consortili.

ART. 5

Le due istituzioni favoriranno la collaborazione reciproca in attività di ricerca nell'ambito dei settori scientifici che saranno individuati.

Tali collaborazioni potranno svolgersi nelle forme sotto indicate:



- a) collaborazione per studi e ricerche;
- b) partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali;
- c) commesse di ricerca affidate da una istituzione all'altra;
- d) condivisione di risorse strumentali per la ricerca.

ART. 6

Le due istituzioni si impegnano a promuovere un'ampia cooperazione sul piano delle attività didattiche in genere. Potranno essere attivati, su basi consortili, corsi di perfezionamento, corsi di aggiornamento, scuole di specializzazione, master e dottorati di ricerca.

Docenti e ricercatori di RM3 potranno comunque partecipare anche a titolo individuale ad iniziative istituzionali del Tribunale in campo didattico, in ottemperanza alle norme regolamentari dell'Ateneo.

Le due istituzioni dichiarano il proprio interesse a collaborare congiuntamente ed eventualmente con terze parti nel quadro della sperimentazione di forme didattiche innovative, nell'ambito dell'educazione permanente e ricorrente.

Sarà inoltre agevolata la partecipazione di dipendenti di ognuna delle due istituzioni a corsi di formazione organizzati dall'altra.

Le due istituzioni sono inoltre disponibili, a seguito di specifici accordi, a:

- a) mettere a disposizione i propri laboratori per lo svolgimento di tirocini e ricerche per tesi di laurea e di dottorato;
- b) finanziare posti aggiuntivi per i corsi di dottorato, con programmi di ricerca negli ambiti culturali oggetto della convenzione;
- c) finanziare borse di studio e/o assegni di ricerca.

Le due istituzioni, tramite il proprio personale interessato e con l'accordo dei Direttori delle strutture cui questo personale afferisce, si impegnano a:

- a) consentire al proprio personale di accedere alle biblioteche dell'altra, e consultare libri e letteratura scientifica ivi disponibili;
- b) sottoporre agli allievi interessati argomenti per monografie e tesi di laurea su temi di comune interesse.

ART. 7

Le due istituzioni si impegnano ad assicurare uno scambio costante di informazioni e a favorire iniziative comuni e forme di integrazione nella cooperazione internazionale sul piano didattico e scientifico.

ART. 8

Le due istituzioni si impegnano a costituire una Commissione con il compito di esaminare e valutare tutte le attività culturali, scientifiche e didattiche comuni o coordinate tra le due istituzioni.

Detta Commissione è formata da 4 membri, 2 per istituzione, nominati rispettivamente dal Rettore di RM3 e dal Presidente del Tribunale. La Commissione riferisce direttamente al Rettore ed al Presidente del Tribunale o, in casi di specifica competenza amministrativa, al Direttore Generale di RM3 e ai Funzionari Dirigenti del Tribunale.

Art. 9

Le forme di collaborazione sviluppate nell'ambito della convenzione saranno di volta in volta attivate tramite singoli accordi redatti in ottemperanza a tutte le normative vigenti dettate per ciascuna tipologia di convenzione, nonché secondo gli schemi previsti dai



regolamenti delle due istituzioni, che in ogni caso richiameranno la presente convenzione quadro.

Per la definizione di tali accordi saranno individuati da entrambe le parti i rispettivi referenti.

ART. 10

Le parti garantiscono di attenersi alle disposizioni previste dal d.lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Fermi restando i rispettivi oneri assicurativi, il personale delle parti, che si rechi presso la sede dell'altra parte, si atterrà alle norme generali di disciplina e sicurezza vigenti presso la parte ospitante. Ciascuna delle parti assicura un'adeguata copertura assicurativa per danni derivanti a terzi dalla conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività, nonché degli impianti e delle attrezzature utilizzate per l'attività dedotta nel presente accordo.

ART. 11

Le due istituzioni concordano di stabilire a priori per ogni progetto un opportuno livello di riservatezza delle informazioni scambiate. In mancanza di esplicite decisioni in merito, le informazioni saranno considerate non riservate e pertanto liberamente divulgabili.

Viceversa, per studi o ricerche classificati come riservati, le parti si impegnano a non divulgarne i risultati, salvo esplicita autorizzazione risultante da comunicazione scritta.

Le parti si impegnano inoltre a non utilizzare i risultati derivanti da studi, ricerche, consulenze, ecc. quali (o a supporto di) perizie di parte in vertenze di carattere legale, nonché a non sfruttare il nome della controparte per scopi pubblicitari, anche se collegati all'oggetto delle stesse attività.

ART. 12

In nessuna circostanza le parti rilasceranno annunci pubblici, comunicati stampa o comunicazioni pubblicitarie riguardanti la presente convenzione senza il consenso e l'accordo dell'altra parte. Le istituzioni coopereranno e lavoreranno assieme secondo buona fede per rilasciare dichiarazioni pubbliche congiunte.

Nulla nella presente convenzione impedirà a qualunque delle due parti di stipulare accordi con altri soggetti aventi oggetto analogo rispetto a quello contemplato nella presente convenzione.

ART. 13

La presente convenzione avrà durata di 4 anni a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione e sarà rinnovata previo accordo esplicito tra le parti, salvo esplicita disdetta da inviarsi entro 90 giorni dalla scadenza con lettera raccomandata A.R.

ART. 14

Qualsiasi modifica e integrazione della presente convenzione o aggiunta di protocolli esecutivi dovrà essere concordata tra le due istituzioni e resa operativa mediante stipula di un atto aggiuntivo, che entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.

ART. 15

Le due istituzioni concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile in questo modo un accordo, il Foro competente è quello di Perugia.

ART. 16

La presente convenzione, redatta in duplice copia, è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 tariffa parte seconda dei D.P.R. n. 131/86.


Essa è esente in modo assoluto dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 - tabella seconda del D.P.R. n. 642/72.

Roma, 1.12.2014

Per l'Università degli Studi Roma Tre

IL RETTORE

Prof. Mario Panizza



Per il Tribunale Ordinario di Roma

IL PRESIDENTE

Dott. Mario Bresciano

